



Decreto Dirigenziale n. 130 del 16/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 852/2004 - RICONOSCIMENTO DEFINITIVO STABILIMENTO SITO IN ARIANO IRPINO (AV) - CORSO VITTORIO EMANUELE, N. 7/A - SOCIETA' FAVOLE SENZA GLUTINE S.N.C. DI GRASSO ROSANGELA E PENNACCHIO GIUSEPPINA APPROVAL NUMBER CE IT AIP150 44

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- γ) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio degli stabilimenti, ivi compreso:

- χ_I) l'istruttoria della pratica con la dovuta comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per le verifiche di propria competenza;
- χ_{II}) acquisizione dei pareri autorizzativi e dei necessari collaudi;
- χ_{III}) la verifica che la documentazione esibita dall'impresa sia completa;

ACQUISITA

al protocollo della Regione Campania, al n. 376379 del 1.6.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di Ariano Irpino (AV) del 30.5.2016, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione prodotte dalla Sig.ra Grasso Rosangela, nata ad Ariano Irpino (AV) il 12.12.89 ed ivi residente alla C/da S. Tommaso, n. 6/B – C.F.: GRSRNG89T52A399U, in qualità di rappresentante legale della Società FAVOLE SENZA GLUTINE S.N.C. DI GRASSO ROSANGELA E PENNACCHIO GIUSEPPINA, con sede legale ed operativa in Ariano Irpino (AV) – Corso Vittorio Emanuele, n. 7/A – P. IVA: 02816230649, volta ad ottenere il riconoscimento per lo svolgimento dell'attività prevista dal Reg. 852/04, ricadente nel campo di applicazione del D.Lg.vo 111/92 e ss.mm.ii, per:

- un Centro di Confezionamento - Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti: pane, pasta, prodotti da forno, prodotti pasticceria, prodotti dolciari);
- un Centro di Produzione – Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti: pane, pasta, prodotti da forno, prodotti pasticceria, prodotti dolciari);

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, che rimane agli atti di questa UOD, in primis il risultato favorevole dei controlli esperiti dall'ASL, di poter procedere al riconoscimento definitivo dello stabilimento della Società in oggetto;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. la Direttiva 2009/39/CE del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
- g. il D. Lg.vo 111/92 e ss.mm.ii;
- h. il D. Lg.vo 169/2004;
- i. il D.L. 158/2012;
- j. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- k. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
il D.M. 9 luglio 2012;
- l. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- m. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- n. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- o. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- p. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- q. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- r. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di riconoscere in via definitiva, ai sensi del Reg. CE 852/04, con Approval Number progressivo di sistema CE IT AIP150 44, lo stabilimento condotto dalla Società FAVOLE SENZA GLUTINE S.N.C. DI GRASSO ROSANGELA E PENNACCHIO GIUSEPPINA, con sede legale ed operativa in Ariano Irpino (AV) – Corso Vittorio Emanuele, n. 7/A – P. IVA: 02816230649, per lo svolgimento dell'attività prevista dal Reg. 852/04, ricadente nel campo di applicazione del D.Lg.vo 111/92 per:
 - un Centro di Confezionamento - Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti: pane, pasta, prodotti da forno, prodotti pasticceria, prodotti dolciari);
 - un Centro di Produzione – Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti: pane, pasta, prodotti da forno, prodotti pasticceria, prodotti dolciari);

2. di fare carico al rappresentante legale dello stabilimento e all'ASL quale Organo di vigilanza, di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture dell'impianto, all'attività svolta ed a ogni altro requisito prodromico all'emanazione del presente decreto attenendosi ad ogni prescrizione, limite produttivo, limite di emissione in atmosfera, obbligo di rinnovo imposti da altre autorizzazioni/dichiarazioni con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera, all'autorizzazione allo scarico e alle attività analitiche connesse all'autocontrollo.

3. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società FAVOLE SENZA GLUTINE S.N.C. ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli